

STATUTO dell'Associazione di Formazione Idraulici Genova – AFI.GE

ART. 1 Costituzione

E' costituita a tempo indeterminato, a norma degli art. 6 e segg. del Codice Civile, l'associazione denominata "Associazione, formazione, idraulici Genova", di seguito per brevità AFI.GE.

ART. 2 Definizione missione

"AFI.GE" è un'Associazione per la promozione culturale e professionale e per la tutela della categoria dei tecnici della climatizzazione, del riscaldamento, della refrigerazione, della ventilazione e del settore idrosanitario.

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e resta estranea agli aspetti economici e sindacali dell'attività lavorativa svolta dagli associati.

AFI.GE si propone di diffondere fra gli associati la conoscenza tecnico-professionale e scientifica specifica del settore, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, onde fornire al committente impianti, servizi e prestazioni di qualità, in applicazione della migliore moderna tecnologia, nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente.

ART. 3 Attività

Per il conseguimento della sua missione AFI.GE promuove, anche nei confronti di terzi, il miglioramento della formazione di base e l'aggiornamento permanente della professionalità e della preparazione tecnica e normativa degli associati. A titolo esemplificativo, non limitativo, sono attività di specifico interesse dell'AFI.GE:

- Promuovere la formazione di base e il successivo aggiornamento permanente degli associati sul piano tecnico-professionale, scientifico e normativo.
- Promuovere e sviluppare fra gli associati forme concrete di comunicazione e collaborazione con le finalità di cui al punto 3, anche mediante erogazione agli stessi di servizi a ciò utili sul piano conoscitivo e operativo.
- Promuovere e diffondere fra gli associati la cultura della qualità con particolare riguardo alla normativa in tema di compatibilità ambientale e all'uso razionale delle risorse.
- Promuovere e diffondere fra gli associati l'adozione e il rispetto, nell'attività pratica, dei principi deontologici espressi nell'art. 2.
- Promuovere azioni miranti alla documentazione, anche nei confronti di terzi, del raggiunto livello di professionalità e osservanza della deontologia professionale da parte degli associati, eventualmente mediante l'istituzione di appositi albi, da sottoporre alla regolamentazione del Consiglio Direttivo.
- Promuovere e stimolare il progresso tecnico e normativo nel campo della compatibilità ambientale degli impianti di climatizzazione e negli altri settori di interesse degli associati, collaborando anche con operatori, aziende, associazioni ed enti allo sviluppo delle innovazioni e alla loro applicazione.
- Promuovere nei settori di interesse di cui all'art. 2 manifestazioni fieristiche e/o mostre specializzate, organizzare conferenze, dibattiti, incontri e ogni altra iniziativa utile alla formazione e all'aggiornamento degli

associati.

- Sviluppare rapporti di collaborazione con le scuole di formazione professionali e non, o associazioni italiane, comunitarie o estere, aventi finalità analoghe o sinergiche.

ART. 4 Sede

La sede dell'Associazione è in Genova presso lo studio del dott. Commercialista Maurizio Cavaliere (Studio Associato Teorema, C.so Martinetti 4/15 in Genova), con domicilio postale presso l'abitazione del Presidente in carica.

ART. 5 Risorse dell'associazione

L'AFI.GE non è soggetto imprenditoriale. Le risorse per provvedere al proprio finanziamento e alla realizzazione delle iniziative dirette al conseguimento degli scopi sociali sono fornite essenzialmente da:

- contributi annuali dei soci;
- prestazioni ed erogazioni in qualunque forma volontarie gratuite di soci e di terzi, a supporto dell'attività dell'associazione;
- eventuale reddito patrimoniale da depositi bancari;
- eventuali sovvenzioni pubbliche e oblazioni di privati.

ART. 6 Gestione

La gestione finanziaria e patrimoniale di AFI.GE sarà ripartita in esercizi annuali. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Tesoriere sottoporrà all'approvazione da parte dell'assemblea generale il bilancio, dopo verifica di una terza persona chiamata Controllore dei conti e nominata dall'Assemblea generale nell'anno precedente. Presenterà inoltre il bilancio preventivo dell'anno in corso.

In caso AFI.GE si trovasse, occasionalmente o meno, a compiere atti aventi natura commerciale, essa si atterrà alle disposizioni vigenti per gli enti no profit, ricorrendo, ove necessario, a una distinta organizzazione e contabilizzazione.

ART. 7 Soci

Possono diventare soci di AFI.GE le persone fisiche e giuridiche che operano nei settori del riscaldamento, del condizionamento, della ventilazione, della refrigerazione e del settore idrosanitario e rientrano in una delle qualifiche sotto riportate.

La richiesta di iscrizione viene presentata dall'interessato sottoscrivendo apposito modulo da consegnarsi a un membro del consiglio direttivo a mani dello stesso, ovvero a mezzo e-mail con richiesta di notifica, ovvero a mezzo di lettera raccomandata AR, da indirizzarsi in entrambi i casi a un membro del consiglio direttivo.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di associazione è di competenza del consiglio direttivo, il quale deciderà discrezionalmente, sia in merito alla documentazione da richiedere sia in ordine di valutazione della stessa. In caso di accoglimento, il consiglio attribuirà al richiedente la qualifica più idonea fra le seguenti:

- socio effettivo
- socio sostenitore

- socio affiliato
- socio onorario
- socio studente, lavoratore dipendente o disoccupato.

7.1 Socio effettivo

Può diventare socio effettivo la persona fisica iscritta alla Camera di Commercio almeno una delle seguenti lettere: C-D-E-G. La qualifica è assunta annualmente dietro versamento della quota sociale.

- Socio sostenitore

Può diventare socio sostenitore la persona fisica o giuridica interessata a sostenere i programmi di attività perseguiti da AFI.GE, impegnandosi a versare annualmente un contributo straordinario, pari almeno a 5 volte la quota ordinaria stabilita per i soci effettivi. Può partecipare alle assemblee dell'associazione .

- Socio affiliato

Rientrano nella qualifica le persone fisiche e giuridiche, gli studi professionali, le associazioni le cui attività risultino complementari e/o sinergiche con quelle di AFI.GE. Non possono essere soci affiliati i rappresentanti commerciali, i rivenditori, compresi i dipendenti di qualsiasi merce inerenti le attività professionali rappresentate dall'associazione. Sono tenuti a versare una quota annuale almeno pari a quella dei soci effettivi, non possono far parte del consiglio direttivo e votare alle assemblee.

- Socio onorario

Rientrano nella qualifica gli studiosi e i tecnici, italiani o stranieri che si siano distinti nel campo della termotecnica. La qualifica di socio onorario viene assegnata con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 3 consiglieri. Nessuna quota associativa è dovuta.

- Socio studente, lavoratore dipendente e/o disoccupato

Rientrano nella qualifica le persone fisiche che frequentino scuole di formazione professionale, istituti tecnici e universitari legalmente riconosciuti con specializzazione nelle materie attinenti all'attività di AFI.GE, o risultino dipendenti degli associati. La qualifica di socio studente cessa automaticamente un anno dopo il termine del corso di studi, o, se dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro. I soci studenti contribuiscono con una quota sociale pari a almeno 1/5 della quota fissata per i soci effettivi. Partecipano alle assemblee dell'associazione, ma senza diritto di voto e non possono essere candidati a nessuna carica direttiva.

ART. 8 Quote sociali

La quota associativa è determinata annualmente dal consiglio direttivo ed è dovuta dai soci effettivi, sostenitori, affiliati e studenti. Deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il tempestivo versamento della quota è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di socio. Nessuna quota è dovuta dai soci onorari.

ART.9 Diritti dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto a:

- Partecipare all'attività sociale
- Ottenere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni dell'associazione e di altre organizzazioni convenzionate
- Partecipare alle assemblee, esprimere il voto (ad eccezione dei soci sostenitore, affiliato e studente) ed eleggere le cariche sociali.

ART. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per dimissioni presentate almeno 45 giorni prima del termine dell'anno solare
- Per indegnità acclarata con sentenza passata in giudicato, per evasione fiscale, per evasione contributiva e per altri reati considerati gravi dal consiglio direttivo.
- Per morosità nei confronti dell'associazione
- Per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio determina la restituzione del marchio.

Le dimissioni, presentate senza l'osservanza del termine di cui sopra, non esonerano del pagamento della quota per l'anno successivo.

ART. 11 Organi dell'associazione

Sono organi di AFI.GE:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Segretario
- I Vice Segretari
- Il Tesoriere
- Il Controllore dei conti

E' fatto divieto assoluto di cumulare le cariche o funzioni di Tesoriere con quelle di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario e Controllore dei Conti.

ART. 12 Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per ascoltare e discutere la relazione del Presidente sull'attività sociale; ascoltare, discutere e approvare la relazione e il rendiconto

contabile dell'anno decorso e il bilancio preventivo per l'anno in corso; deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e fornire indirizzi, idee e spunti per nuove attività.

La convocazione potrà essere effettuata a mezzo lettera o posta elettronica, con manifesti o affissioni di avviso presso la sede dell'associazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Il Presidente e i Vice Presidenti possono altresì convocare assemblee ordinarie ogni qualvolta lo ritengano necessario o se richiesto da almeno $\frac{1}{4}$ dei soci o da 3 componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando sia intervenuta la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno prese per alzata di mano e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità dell'ordinaria, ogni volta che sia richiesto da $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio Direttivo ovvero da $\frac{2}{3}$ dei soci o anche su iniziativa del Presidente, quando vi siano urgenti, motivate e improrogabili necessità.

L'Assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione quanto saranno presenti almeno la maggioranza dei Soci, nonché gli organi sociali al completo. In seconda convocazione, sarà valida quando saranno presenti i $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio Direttivo e un numero di soci non inferiore al doppio di quello dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le delibere saranno prese con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli intervenuti, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria decide in merito al cambiamento dell'oggetto dell'Associazione, sullo spostamento della sede e sullo scioglimento per qualsiasi causa intervenga, nonché sulle modifiche allo Statuto.

Sia in assemblea ordinaria che straordinaria ciascun socio effettivo ha diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad 1 voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' fatto divieto pertanto, a ciascun socio di cumulare più di una delega

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea viene presieduta da uno dei Vice Presidenti. Le riunioni e deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constatare da un verbale redatto dal segretario dell'assemblea e da lui sottoscritte e dal Presidente, previa lettura e approvazione.

ART. 13 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo può essere composto da 11 a 15 membri, eletti dall'assemblea tra i soci effettivi con almeno 3 anni di anzianità associativa, che restano in carica 3 anni e sono confermabili. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri:

- Il presidente
- Tre vicepresidenti

- Il tesoriere
- Il segretario
- Il vice segretario

Il consiglio elegge altresì il controllore dei conti esterno al consiglio direttivo.

Per il rinnovo del Consiglio direttivo verrà indetta dal Presidente uscente apposita assemblea. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, dopo tre tentativi verrà eletto il socio con più anzianità di iscrizione.

Ogni qualvolta, nel corso di un esercizio, venga a rendersi vacante la carica di un Consigliere, il Consiglio sceglierà un socio che ritiene meritevole di tale carica.

In caso di ingiustificata assenza per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Consigliere può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio e sostituito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Alle riunioni partecipa il Segretario e, in assenza del medesimo, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Segretario. In caso siano entrambi assenti, da un membro del Consiglio direttivo designato dal Presidente o dai Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando è presente il Presidente o uno dei Vice Presidenti e almeno 1/3 dei suoi membri. In caso di parità di voto, decide il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- Assume tutti i provvedimenti necessari allo sviluppo e al funzionamento dell'associazione, vigilando sullo stesso;
- Predisporre il bilancio annuale che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
- Ha il potere di stipulare qualsiasi contratto nell'interesse dell'associazione e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio;
- Esamina le domande di iscrizione all'associazione e decide dell'ammissione dei richiedenti;
- Decide sulla perdita della qualifica di socio nei casi di cui all'art. 10;
- Determina, indicandolo all'assemblea dei soci, il numero dei consiglieri in base alle esigenze dell'associazione nei limiti di cui al punto 13.1;
- Prende tutte le decisioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e al buon funzionamento, che non siano di competenza specifica dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre annualmente un programma di lavoro compatibile con le risorse finanziarie dell'Associazione; a tal fine, all'inizio di ogni anno, dovrà predisporre bilancio preventivo. In ogni caso, nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza copertura di spesa.

La rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi spetta al Presidente e, su delega del Presidente, a ciascun Vice Presidente. Il Presidente può conferire delega a rappresentare l'associazione nei confronti di terzi a ciascun

membro del consiglio direttivo, a ciascun socio dell'associazione e, occorrendo necessità, a un soggetto esterno.

I Consiglieri eletti dall'associazione non ricevono stipendi o compensi per le loro attività. Delle delibere del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato a cura della segreteria.

Il Consiglio Direttivo ha potere di decisione su ogni questione relativa alle infrazioni allo Statuto e su ogni comportamento disciplinare rilevante.

I consiglieri eletti devono mantenere un comportamento eticamente corretto che non possa ledere e/o arrecare danni anche d'immagine all'associazione.

Il Consiglio Direttivo esercita potere disciplinare sui membri dell'Associazione e si pronuncia a maggioranza e con voto palese assumendo le decisioni a carico del socio oggetto di procedimento disciplinare:

- Assoluzione
- Ammonizione
- Espulsione.

ART. 14 Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi; in sua assenza è sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità associativa. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; è il principale esponente dell'Associazione e di massima la dirige.

Al Presidente e ai Vice Presidenti spetta l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, in ciò assistito dal Segretario.

ART. 15 Segretario

Il Segretario e il Vice Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, con il compito di:

- Informare della convocazione di assemblea o riunione rispettivamente tutti i soci e i membri del Consiglio Direttivo
- Tenere aggiornato il libro dei Soci, completo dei dati anagrafici ed eventuali dati richiesti dalla normativa vigente
- Tenere le scritture contabili con l'indicazione di tutte le operazioni svolte in modo cronologico e sistematico; tutte le entrate e le uscite debbono essere documentate per l'approvazione in sede di bilancio annuale, composto dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione
- Redigere i verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, da sottoporre alla controfirma del Presidente.

ART. 16 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo. Redige tutte le opportune registrazioni degli incassi e delle spese dell'Associazione ed eroga somme in quanto autorizzate dal Consiglio Direttivo e vistate dal Presidente e da uno dei

Vice Presidenti. Sottopone all'Assemblea annuale la relazione sul bilancio, presentata dal Consiglio Direttivo e verificata assieme al Controllore dei conti eletto dall'Assemblea.

ART. 17 Norme particolari

Nessuna contribuzione da parte dei Soci, tranne le quote sociali, può essere sollecitata senza l'approvazione scritta del Consiglio Direttivo. Nessun iscritto ha facoltà di usare il nome o il marchio dell'Associazione senza l'approvazione scritta del Consiglio Direttivo.

Soltanto su delibera del Consiglio Direttivo AFI.GE può collaborare con altre associazioni operanti nei settori di interesse di cui all'art. 2.

ART.18 Modifica dello Statuto

Modifiche allo Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte da almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto, con richiesta sottoscritta da ciascuno di essi, oppure dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, risultante da un verbale approvato dal Presidente.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranza per questa stabilite.

ART. 19 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento di AFI.GE, per qualunque causa, deve essere deliberato per referendum, mediante consultazione scritta di tutti i Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Il patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 20 Clausola compromissoria

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci di AFI.GE o tra ciascuno di questi e AFI.GE relative all'interpretazione o all'esecuzione delle clausole del presente Statuto, ivi compresi i pagamenti delle quote, qualora non sia stato possibile comporre bonariamente davanti al Consiglio Direttivo, dovranno essere rimesse a un Collegio Arbitrale che avrà sede in Genova, composto da 3 arbitri: 2 designati dalle parti in lite e il terzo designato dagli arbitri nominati dalle parti in lite. Qualora una delle parti non dovesse nominare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata A/R dalla parte istante, quest'ultima sarà libera di agire nelle sedi meglio viste. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità, nel rispetto degli essenziali principi del contraddittorio e senza necessità di depositare il lodo. Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e alle spese del terzo arbitro. Qualora le parti decidessero di comune accordo di rinunciare alla clausola compromissoria, per ogni questione di competenza del Giudice naturale, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Genova.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Genova, 26 maggio 2011